



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -

LA DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”* e ss.mm.ii
- VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenze annuali o sino al termini delle attività didattiche;
- VISTO il decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020, ed in particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge 124/1999, sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 con ordinanza del Ministro dell’Istruzione;
- VISTO che la medesima normativa recita testualmente che: *“la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”*.
- VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 2020, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, che all’art. 8, punto 5 prevede che *“gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -

- VISTA la nota Ministero Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicitativa della valutazione dei titoli di cui alla OM 60/2020;
- VISTI i provvedimenti amministrativi n. 3552. del 12 agosto 2020 e n. 3645 del 20 agosto 2020, con i quali sono state individuate le istituzioni scolastiche cui delegare le attività, con le opportune articolazioni per classi di concorso;
- VISTI gli articoli da 3 a 6 dell'OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;
- VISTO in particolare, l'art. 3, comma 6, dell'OM 60/2020 ai sensi del quale *“le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: (...) b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; (...)
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: (...)
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- VISTO l'art. 2, commi 7 e 8 del citato decreto dipartimentale n. 858/2020 secondo cui *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”;*
- CONSIDERATO che l'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'art. 2, comma 11, del più volte citato decreto dipartimentale n. 858/2020, dispongono che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;*
- VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati;
- ACCERTATA la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso in capo ai candidati riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -

RITENUTO necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico,

DECRETA

art. 1 - per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 3 e seguenti dell'OM 60/2020, è disposta l'esclusione dei candidati riportati nell'elenco allegato – parte integrante del presente provvedimento -, dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ogni candidato, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

art. 2 - nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web <https://terni.istruzione.umbria.gov.it/> privo dell'allegato elenco;

art. 3 - Lo scrivente Ufficio procederà a confermare l'esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica ai candidati, attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente

LA DIRIGENTE
ALESSANDRA GIULIANI

- Per notifica agli interessati mediante procedura automatizzata POLIS
- Al Sito dell'Ambito territoriale di Terni
- All'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria
- Alle OO.SS. scuola – Loro Sedi